



COPIA

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2
Del 26.3.2014

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 16.45 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di II convocazione. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Pier Lombardo Vigorelli	X	
V.Sindaco	Coppa Giosuè	X	
Consig.ri	Sandolo Maria Claudia	X	
	Ambrosino Francesco	X	
	Feola Giuseppe	X	
	De Martino Silverio	X	
	Ferraiuolo Francesco	X	
	Sergio D'arco	X	
Totale Presenti		8	0

Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Anna Maria Catino incaricato della redazione del presente verbale. Il Presidente dell'assise, Sig. Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificata la sussistenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto. Dopo breve illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, invita i presenti ad esprimere il proprio voto sull'argomento in oggetto.



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/06/2002

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26.11.2013

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. del 26.03.2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art. 3 - Occupazioni abusive
- Art. 4 - Occupazioni di Urgenza
- Art. 5- Domanda di Occupazione
- Art. 6- Funzionario Responsabile del Procedimento
- Art. 7 - Istruttoria della domanda
- Art. 8 - Contenuti della concessione o autorizzazione
- Art. 9 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - Versamento del canone
- Art. 10 – Caratteristiche della concessione

Capo II - Prescrizioni tecniche

- Art. 11 - Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 12 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi
- Art. 13 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 14 - Occupazioni occasionali
- Art. 15 - Obblighi e divieti del concessionario
- Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 17 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 18 - Controlli - personale addetto
- Art. 19 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

Capo III - Tipologie di occupazione

- Art. 20 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 21 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
- Art. 22 - Occupazioni con griglie ed intercapedini
- Art. 23 - Passi carrabili
- Art. 24 - Mestieri girovaghi ed artistici
- Art. 25 - Occupazione temporanea con banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, veicoli e natanti; mezzi pubblicitari amovibili (espositori, treppiedi, totem e manufatti simili di qualsiasi genere)
- Art. 26 - Parcheggi di autovetture private
- Art. 27 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi/ncc)
- Art. 28 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 29 - Affissioni e pubblicità
- Art. 30 - Distributori di carburanti
- Art. 31 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I - Principi generali

- Art. 32 - Istituzione del canone**
- Art. 33 - Criteri di imposizione**
- Art. 34 - Versamento del canone**
- Art. 35 - Riduzioni**
- Art. 36 - Esenzioni**
- Art. 37 - Sanzioni**
- Art. 38 – Contenzioso**

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone

- Art. 39 - Canone**

Capo III - Prescrizioni finali

- Art. 40 - Aumento Istat del canone**
- Art. 41 - Norma di rinvio**
- Art. 42 - Vigenza del regolamento**
- Art. 43 - Norme transitorie e finali**

Allegato A: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Allegato B: DISCIPLINARE O CONTRATTO-TIPO

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche e detta i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, le agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.

2. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee,
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi dall'uso generale della collettività ;
- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione:
- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 2

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata con formale atto di concessione del Comune, sia che per l'occupazione sia dovuto un canone, sia che la stessa ne sia esentata, con riferimento al D.lgs. 30.04.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione, D.Lgs.15.11.1993, n. 507, D.lgs. 15.12.1997 n.446 e ai sensi del presente Regolamento.

2. L'occupazione di aree private non gravate da servitù di pubblico passaggio può avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli di legge.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le pensiline, chioschi e le edicole, ecc);

b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore ma comunque inferiore all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b1) le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b2) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. In tal caso si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 100%.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 3 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 4

Occupazioni di Urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Locale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada.

Art. 5

Domanda di Occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio Comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda di concessione, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, va presentata all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale del richiedente e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore, con indicazione del conto fiscale;
- c) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- d) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- e) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
- g) il bollettino attestante il versamento dei diritti per l'istruttoria della pratica;
- h) l'autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

3. La domanda deve essere corredata dall'elaborato grafico, dalla planimetria ed ogni altro documento previsto rispettivamente dal Regolamento edilizio per le occupazioni finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, e dal Codice della Strada per le occupazioni con cantieri.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata,

se è ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

Art. 6 **Funzionario Responsabile del Procedimento**

1. Per l'occupazione permanente e/o temporanea del suolo pubblico è il Funzionario Responsabile del Settore Commercio.

Art. 7 **Istruttoria della domanda**

1. Le domande sono istruite dall'Ufficio Commercio.

2. Ai possessori dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

3. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti la concessione è accordata, sempre secondo tariffe, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

4. A fronte della domanda di occupazione, il responsabile del procedimento:

a) richiede ogni ulteriore informazione, compresi disegni, certificazioni tecniche o altri documenti ritenuti utili per una regolare istruttoria;

b) provvede all'acquisizione dei pareri di competenza:

- dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- del Comando di Polizia Locale;

i quali potranno anche indicare speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'atto di concessione ai fini della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile del Procedimento nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

5. Qualora l'occupazione permanente sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la domanda è oggetto di contemporanea istruttoria anche ai fini del rilascio del relativo permesso a costruire qualora necessario; in caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. Qualora l'occupazione si riferisca a manufatti pubblicitari, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada comprende anche la concessione di suolo pubblico;

7. Nell'istruttoria della domanda verrà particolarmente tenuto conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. Per tali motivi la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito come recinzioni, transenne o altre strutture del tipo di abbellimento estetico, ovvero delimitazione del suolo.

8. La Giunta Comunale con propria deliberazione per esigenze estetiche o di circolazione, potrà individuare zone o strade nelle quali vietare la occupazione permanente o temporanee di suolo pubblico.

9. La Giunta Comunale può, altresì, prevedere limitazioni metriche dello spazio concedibile

in base a:

- a) la differente tipologia dei beni in vendita o dei servizi offerti;
- b) il rapporto della superficie interna con lo spazio esterno;
- c) la tipologia dell'apertura dell'esercizio sul fronte strada.

10. Sono comunque rigettate le richieste di occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 8

Contenuti della concessione o autorizzazione

1. In base all'istruttoria, di cui al precedente art. 7, in conformità alle deliberazioni di indirizzo della Giunta Comunale di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 7, il Funzionario rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta.

2. La concessione contiene:

- a) gli elementi identificativi del richiedente e quelli essenziali della richiesta;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinato.

3. La concessione è redatta sulla base di un disciplinare o contratto-tipo, allegato al presente Regolamento che può essere modificato e aggiornato dall'ufficio competente.

4. Il disciplinare o il contratto di cui il comma 3, dovrà contenere le indicazioni di:

- a) delimitare l'occupazione dello spazio assegnato con apposita segnaletica o manufatti;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo la proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, ripagando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita il relativo canone;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre gli eventuali lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso, fanno carico al titolare stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovessero sopportare per effetto della concessione o autorizzazione;
- k) dichiarare di conoscere ed accettare le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 9

Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - Versamento del canone

1. L'Ufficio Commercio, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti e temporanee, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

1.bis Il versamento del canone avviene tramite bollettino di c/c postale intestato al Concessionario del Servizio di Riscossione sul quale deve essere annotata la causale del versamento.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente titolo oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.lgs. del 30.04.1992 n.285;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Viabilità;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale,

5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extra-tributario. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 10

Caratteristiche della concessione

1. La concessione ha le seguenti caratteristiche:

a) è personale;

- b) non può essere ceduta;
- c) è subordinata al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche;
- d) esplica effetti per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali è rilasciata;
- e) non costituisce autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.

2. In nessun caso è possibile da parte del titolare la sub-concessione sotto qualsiasi forma.

3. la concessione è trasferibile solo *mortis causa*, l'erede può richiedere la voltura del contratto di occupazione di suolo ripresentando la domanda e specificando le condizioni di trasferimento; in tal caso l'occupazione resterà in essere fino ad espletamento della pratica. In caso di mancanza dei presupposti per la concessione, o di altro elemento negativo per cui viene a cadere la concessione, la stessa sarà dichiarata decaduta "ad horas".

Capo II - Prescrizioni tecniche

Art. 11

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13

Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 14

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a